



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 15 del 12/04/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019: INTRODUZIONE CANONE PER AREE E SPAZI MERCATALI. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di Aprile alle ore 18:06 a seguito di regolari avvisi recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica in video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, con l'intervento dei Signori Consiglieri, sulla piattaforma LifeSize:

NOMINATIVO	P	A	VOTO	NOMINATIVO	P	A	VOTO
GIOVANNINI CARLO	P		Favorevole	RIZZI DANIELE		A G	
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole	FEDEL MIRKO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole	BERNARDI LORIS	P		Favorevole
ANESI GRAZIELLA	P		Favorevole	FONTANA STEFANO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole	VILIOTTI ELISA	P		Favorevole
GENNARI CLAUDIO	P		Favorevole	GIOVANNINI IVAN	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole	FEDEL DAMIANO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole	GRISENTI BRUNO	P		Favorevole
LAZZARO PAOLO	P		Favorevole	FEDEL DIEGO	P		Favorevole

Presenti: 17 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori: FEDEL MIRKO, FEDEL DAMIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Tatiana Lauriola, è presente alla seduta attraverso un collegamento su piattaforma LifeSize su cui sono proiettate le postazioni video dei Consiglieri comunali collegati alla sessione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Carlo Giovannini, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a

prendere in esame l'argomento in oggetto.

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la precedente propria deliberazione n 9 di data 25.02.2021 di approvazione del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n. 68 Articoli, comprensivo dei seguenti allegati: Allegato A “ Classificazione delle strade” , Allegato B “ Coefficienti per tipologia di occupazione” e Allegato C “ Esposizioni pubblicitarie” , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come Allegato A) , Allegato B) e Allegato C);

DATO ATTO dell'integrazione pervenuta dal Consorzio dei Comuni Trentini di data 15 marzo 2021 Sub n 2557 in merito agli ulteriori aggiornamenti urgenti in merito al regolamento del “Canone patrimoniale “ relativi all'integrazione con la disciplina del canone mercatale, di fatto disciplinate all'art 67 nel regolamento approvato con Deliberazione consiliare n 9 di data 25.02.2021 ;

RILEVATA quindi la necessità di approvare le modifiche al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* entro il 31 marzo 2021 ovvero entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, ai sensi dell'art. 9 bis, commi 1 e 1bis, della L.P. 36/1993;

CONSIDERATO che la modifica riguarda principalmente l'introduzione del Titolo IX – CANONE MERCATALE composto dai seguenti articoli:

Articolo 69 - Istituzione del canone mercatale

Articolo 70 - Presupposto del canone

Articolo 71- Soggetto passivo

Articolo 72 - Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio

- Articolo 73 - Determinazione delle tariffe
- Articolo 74 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 75 - Sanzioni e indennità
- Articolo 76 - Affidamento del servizio
- Articolo 77 - Disposizioni finali

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione della modifica del Regolamento del canone unico patrimoniale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze;
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 31 marzo 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163. comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha disposto l'ulteriore

differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023;
- il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto, in data 16 novembre 2020, ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 dei comuni trentini alla data del 31 gennaio 2021, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale, ed altresì l'applicazione anche per i comuni trentini dell'eventuale ulteriore proroga stabilita a livello nazionale;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Entrate Associato dott.ssa Michela Tabarelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, acquisito al Protocollo Generale sub N 3324 di data 01.04.2021;

Visto lo Statuto comunale;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente per consentire la prosecuzione senza interruzione dell'attività amministrativa;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti 17 favorevoli, su 17 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata di mano ed accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito;

d e l i b e r a

1. di approvare le modifiche al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e seguenti , riportate all'Allegato 1 per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il testo del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e seguenti , composto da n. 77 articoli, comprensivo delle modifiche di cui al punto precedente, risulta essere come da allegato B) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il canone mercatale assorbe il canone posteggio e la quota imputata ai rifiuti come disposto all'art 74;
4. di confermare quanto non modificato con la presente deliberazione, nonchè confermare l'Allegato A “ Classificazione delle strade” , Allegato B “ Coefficienti per tipologia di occupazione” e Allegato C “ Esposizioni pubblicitarie” , precedentemente approvati con la Deliberazione Consiliare n 9 di data 25.02.2021;

5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni dell'art 183 della LR n 2/2018 – Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) per le motivazioni indicate in premessa;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 o in alternativa ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019: INTRODUZIONE CANONE PER AREE E SPAZI MERCATALI. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio Comunale

Carlo Giovannini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)